

**ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA  
L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO  
E  
LA GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE – DIREZIONE REGIONALE MUSEI MARCHE**

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - C.F. n. 82002850418 e P. IV A n. 00448830414, con sede legale in Via Saffi, 2, 61029 Urbino (PU), rappresentata dal Rettore, prof. Giorgio Calcagnini, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 131 del 28/05/2021 nel prosieguo del presente atto denominata "UNIVERSITA"

**e**

La Galleria Nazionale delle Marche – Direzione Regionale Musei Marche, Sede Legale in Urbino, piazza Rinascimento n° 13, rappresentato dal Direttore, Prof. Luigi Gallo, non necessita di autorizzazione in base al DPCM 169/2019, art. 43, c. 4, lett. a, b, g, i, nel prosieguo del presente atto denominata "GALLERIA"

**PREMESSO**

- che le parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'effettuazione di ricerche nel settore della conoscenza e della valorizzazione dei Beni Culturali, rendendo reciprocamente disponibili le strutture e le specifiche competenze del personale degli enti stipulanti tale accordo;
- che è interesse della Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto allo scopo di promuovere negli ambiti di comune interesse e in relazione a progetti di volta in volta specificati, azioni regolate da opportuni protocolli d'intesa

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

**ART. 2**

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti punti:

- 1) La collaborazione in progetti di ricerca comuni che comporti:
  - a) lo studio scientifico delle opere presenti nella Galleria e la digitalizzazione dei dati ottenuti per fini conoscitivi e conservativi;
  - b) lo scambio di materiale scientifico e umanistico prodotto nell'ambito della collaborazione;
  - c) l'espletamento di giornate di studio, conferenze, seminari, corsi di formazione ecc.
- 2) La collaborazione nei percorsi formativi degli studenti che comporti:
  - a) lo svolgimento di tirocini formativi volti a favorire l'integrazione ed il completamento del percorso di studi degli studenti.
- 3) La partecipazione in comune:
  - a) ai programmi promossi dalla Commissione Europea o da altri enti e fondazioni;
  - b) al coordinamento di proposte volte all'acquisizione di risorse finanziarie per la realizzazione di strutture e per lo sviluppo di progetti di ricerca e/o formazione.

**ART. 3**

Le parti convengono che per la realizzazione delle attività previste dall'art. 2 punto 1 e 3 stipuleranno di volta in volta apposite convenzioni per definire gli impegni di carattere didattico,

scientifico ed economico nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti.

#### **ART. 4**

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta in condizione di reciprocità.

#### **ART. 5**

I responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

Rettore, prof. Giorgio Calcagnini per l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  
Direttore, prof. Luigi Gallo, per la Galleria Nazionale delle Marche.

#### **ART. 6**

Le Parti si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza e confidenzialità su tutti i dati acquisiti per l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione e a non divulgare le eventuali informazioni riservate o confidenziali di cui dovessero venire a conoscenza durante l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione. I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo. Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarietà, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

#### **ART. 7**

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

#### **ART. 8**

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

#### **ART. 9**

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di mesi 36 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

#### **ART. 10**

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 3 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R., o, in ottemperanza al CAD, all'indirizzo PEC della Galleria: [mbac-gan-mar@beniculturali.it](mailto:mbac-gan-mar@beniculturali.it).

#### **ART. 11**

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

#### **ART.12**

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

#### **ART. 13**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Urbino.

#### **ART. 14**

Il presente atto è redatto in un'unica copia digitale e sottoscritto elettronicamente ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del Codice dell'amministrazione digitale - D.lgs. 82/2005 e succ. mod. e int.

È soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale: Università degli Studi di Urbino Carlo – Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino - art. 15 D.P.R. 642/72, Autorizzazione n. 9983/2007.

#### **ART. 15**

##### **15.1 – Trattamento dei dati personali per la stipula della Convenzione**

##### **Finalità del trattamento e base giuridica**

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alla fase di stipula della presente Convenzione, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di stipula della presente Convenzione (Base giuridica: *Contrattuale*), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: *Legale*).

##### **Tipologie di dati personali**

I dati personali raccolti nell'ambito della fase di stipula della presente Convenzione rientrano nelle seguenti categorie:

- **Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente:** dati anagrafici, codice di identificazione fiscale, identificativi documenti di identità, dati di contatto, coordinate bancarie, credenziali.
- **Dati del contraente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell'ambito della gestione degli adempimenti relativi all'affidamento o esecuzione del contratto:** dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, dati riguardanti l'assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

#### **Dati di contatto di Titolari e DPO**

Per la stipula della presente Convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

**Titolare del trattamento:** Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, nella figura del Legale rappresentante, il Rettore. I dati di contatto del Titolare sono: Indirizzo: Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) - Italy – Telefono: 0722 305343 –

e-mail: [rettore@uniurb.it](mailto:rettore@uniurb.it) PEC: [amministrazione@uniurb.legalmail.it](mailto:amministrazione@uniurb.legalmail.it)

**Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer (RPD-DPO):** I dati di contatto del RPD sono: Indirizzo: Via Puccinotti, 25 – 61029 Urbino (PU) - Italy - Telefono: 0722 305234 –

e-mail: [rpd@uniurb.it](mailto:rpd@uniurb.it) PEC: [rpd@uniurb.legalmail.it](mailto:rpd@uniurb.legalmail.it)

Per la Galleria Nazionale delle Marche:

#### **Per la Galleria Nazionale delle Marche:**

**Titolare del trattamento:** Galleria Nazionale delle Marche – Direzione Regionale Musei Marche, nella figura del Legale rappresentante, il Direttore. I dati di contatto del Titolare sono: Galleria Nazionale delle Marche, Palazzo Ducale di Urbino, Piazza Rinascimento n° 13 – 61029 Urbino (PU) - Italy – Telefono: 0722 2760 – e-mail: [gan-mar@beniculturali.it](mailto:gan-mar@beniculturali.it) PEC: [mbac-gan-mar@beniculturali.it](mailto:mbac-gan-mar@beniculturali.it).

**Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer (RPD-DPO):** I dati di contatto del RPD sono: Indirizzo: Galleria Nazionale delle Marche, Palazzo Ducale di Urbino, Piazza Rinascimento n° 13 – 61029 Urbino (PU) - Italy - Telefono: 0722 2760 – e-mail: [gan-mar@beniculturali.it](mailto:gan-mar@beniculturali.it) PEC: [mbac-gan-mar@beniculturali.it](mailto:mbac-gan-mar@beniculturali.it).

#### **Conservazione dei dati**

I dati personali raccolti nell'ambito di cui alla presente Convenzione saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento della finalità di stipula della stessa. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza della presente Convenzione.

#### **Diritti degli Interessati**

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver

debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

### **15.2 - Trattamento dei dati personali per l'esecuzione della presente Convenzione**

L'esecuzione della presente Convenzione comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dalla Galleria Nazionale delle Marche, che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 4, n.7 del GDPR, sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

In particolare, le Parti si impegnano ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Inoltre, le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse per l'esecuzione della Convenzione formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

Infine, le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (*data breach*) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del GDPR.

Urbino,

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO Carlo Bo  
Il Rettore Prof. Giorgio Calcagnini

---

PER LA GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE– Direzione Regionale Musei Marche  
Il Direttore Prof. Luigi Gallo

---